



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

Ordinanza del Responsabile Polizia Locale n. 108 del 14/07/2026

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO, PER LAVORI - VIA PIERO MAFFEI

IL VICE COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta GIOVE SRL, assunta al protocollo comunale in data 13/07/2026 con il n. 19174, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di provvedere a lavori di scavo per la posa di nuova linea elettrica MT conto E-DISTRIBUZIONE SPA;

VISTA l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico n. 25 del 19/06/2026 rilasciata ad E-DISTRIBUZIONE SPA dall'Ufficio Viabilità dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato, con la quale risultano autorizzati i lavori per i quali la predetta richiesta è rivolta;

VISTO quanto allegato dal suddetto richiedente ai fini istruttori, ovvero prospetto planimetrico e fotografico dell'area interessata;

RILEVATO che l'attività non consentirà di mantenere, per entrambi i sensi di marcia dell'area interessata, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. 2,75, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai

regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

VISTO il decreto del Sindaco della Città di Cossato n. 14 del 28/03/2025, con il quale è stato individuato il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, al quale è conferito incarico di Elevata Qualificazione tra le cui attribuzioni, meglio esplicitate nell'allegato A) al citato provvedimento, figura l'assunzione delle ordinanze in materia di viabilità, fatta salva la surroga, in caso di assenza od impedimento del medesimo, da parte del Vice Comandante pro-tempore;

VISTO il provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato n. 353 del 01/04/2025, con il quale è stato individuato il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, che assume la presente ordinanza in esecuzione delle proprie funzioni vicarie;

ACCERTATA l'assenza di conflitti di interesse e quindi l'insussistenza di alcun obbligo di astensione in ordine al presente procedimento in capo al sottoscrittore del presente atto;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA:

- 1.1) di **TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI** a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, dal giorno **27/07/2026** al giorno **07/08/2026**, e comunque per l'intera durata dei lavori purché ogni nuova data stimata di ultimazione dei medesimi sia tempestivamente comunicata all'Ente proprietario della strada, in **via Piero Maffei** della Città di Cossato, tratto ricompreso tra i civici 197 e 297, previa indicazione in loco a mezzo dell'apposita segnaletica e movieri;

2) AL RICHIEDENTE:

- 2.1) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;
- 2.2) di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 2.3) di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area dell'attività;
- 2.4) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale in conformità ed applicazione di quanto ordinato ai sensi del punto 1), ed in particolare di predisporre un numero congruo di movieri per le operazioni di viabilità, in riferimento all'operatività del temporaneamente istituito transito alternato, a norma dell'art. 42 c. 3 lett. b) d.P.R. 495/1992;
- 2.5) **di assicurare**, durante lo svolgimento dell'attività:
 - 2.5.1) **in ogni caso, l'accesso pedonale** alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi,

- garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;**
- 2.5.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza**, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto;
- 2.5.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità** derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, **l'accesso veicolare** alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **ad insindacabile valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dell'attività presente in loco;**

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Com.te V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 1.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 29 all. 1 d.lgs. 104/2010;
 - 1.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 1199/1971.

IL VICE COMANDANTE
Corpo di Polizia Locale
*V.Comm. Andrea REY**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.